



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
IL PRESIDENTE

Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.: proroga di sospensione temporanea dell'utilizzo esclusivo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memoria relativi alle fasi processuali

Premesso che l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che apporta modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, ha previsto che *"...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) Tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione... sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche"*;

premessi ancora che l'art. 1 comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024 statuisce che: *"sino al 31 dicembre, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1 lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche... fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale..."*;

rilevato pertanto che la normativa sopra richiamata prevede che a far data dal 31 marzo 2025 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI (procedimenti speciali), titoli I, III e IV del codice di procedura penale debba avvenire con modalità esclusivamente telematiche;

richiamato il provvedimento di sospensione temporanea ex art. 175 bis comma 4 c.p.p. emesso in data 10 gennaio 2025 con il quale si disponeva la sospensione, con decorrenza dall'1 gennaio 2025, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo esclusivo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del

cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p. decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova) nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale fino alla data del 31 marzo 2025, e ciò sulla base di notevoli criticità derivanti dai disfunzionamenti dell'applicativo in uso al Tribunale di Avezzano;

sentito il MAGRIF dell'ufficio ed esaminato quanto evidenziato dai magistrati in servizio presso il Tribunale di Avezzano, sia nell'ambito del settore G.I.P. – G.U.P (v. segnalazione della dott.ssa Daria Lombardi del 5.3.2025 con la quale sono stati rappresentati costanti malfunzionamenti dell'applicativo soprattutto nel procedimento di archiviazione) che in quello dibattimentale (v., da ultimo, nota trasmessa in data 27.3.2025), che hanno convenuto sulla necessità di provvedere nel senso di una proroga della sospensione in essere;

rilevato che permangono, allo stato, numerosi aspetti di criticità che sconsigliano un uso esclusivo del canale telematico e, tra i tanti: l'impossibilità, sulla nuova versione di APP 3.0.4, di evadere le richieste di archiviazione, non essendo visibile il comando che consente l'apposizione della firma digitale da parte del giudice per le indagini preliminari; la presenza sull'applicativo in uso ai singoli giudici di provvedimenti e atti emessi anche da altri giudici; una lentezza complessiva del sistema, che determina un rallentamento dell'udienza atteso l'elevato numero dei processi celebrati; la mancanza di una tempestiva assistenza tecnica nel caso di malfunzionamenti nel corso della celebrazione dell'udienza; l'assenza di adeguate dotazioni informatiche e personale amministrativo specializzato;

considerato, pertanto, che il passaggio alle modalità esclusivamente telematiche causerebbe un effetto di rallentamento di tutta l'attività processuale con pesanti ricadute sul piano dell'efficienza e della qualità del servizio che provocherebbe certamente criticità operative e dilatazione dei tempi in punto di trattazione e definizione degli affari penali con pesanti coinvolgimenti programmatici in tema di raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR;

visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica, così come evidenziato anche in analoghi provvedimenti di proroga adottati in Tribunali di maggiori dimensioni (v., da ultimo, decreto del Presidente del Tribunale di Milano del 28.3.2025);

rilevato che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non sembra poter configurare alcuna nullità degli atti dal momento che le nullità in tema di forma e sottoscrizione dei documenti sono solo quelle tassativamente elencate nel codice di rito, con riferimento agli artt. 110 e 111, con possibilità, prevista dall'art. 111 bis c.p.p., di prevedere eccezioni nei casi di malfunzionamento;

P.Q.M.

dispone la proroga della sospensione, con decorrenza 1 aprile 2025 e fino al 30 giugno 2025 ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo esclusivo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. C.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova) nonché quelle relative


all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale ed ai riti speciali di cui al Libro V Titoli I, III e IV (rito abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio immediato), fatta salva, in ogni caso, la possibilità di revocare prima del 30.6.2025 la proroga della predetta sospensione nel caso di cessazione dei malfunzionamenti dell'applicativo.

Manda al Magrif del settore penale di verificare con cadenza settimanale, anche sentiti i RID, l'evoluzione del sistema e l'impatto applicativo in una prospettiva di miglioramento e di messa a regime del sistema telematico dandone notizia al Presidente del Tribunale e di provvedere a far pervenire relazione mensile in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto ed allo stato di digitalizzazione del processo penale al fine di consentire al Dirigente dell'Ufficio di adottare misure organizzative idonee al raggiungimento degli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale vigenti in materia, nonché di dare corso ad ogni conseguente comunicazione ed adempimento.

Dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito del Tribunale di Avezzano e che venga comunicato al Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, ai giudici ordinari e onorari del settore penale, al Magrif del settore penale del Tribunale di Avezzano, ai RID dott. Mirko Monti e dott.ssa Fabiana Rapino, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano e alla Camera Penale di Avezzano nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale dei Servizi Automatizzati.

Avezzano, 31 marzo 2025

Il Presidente del Tribunale
Dott. Leopoldo Sciarrillo



LEOPOLDO
SCIARRILLO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
31.03.2025
23:11:58
GMT+02:00